

**2013 e 2014****GUIDA ALLA TASSAZIONE****NEL LAVORO.****[Imposta Redditi Persone Fisiche]**

**SCAGLIONI DELL'IRPEF.** Nel 2013 - 2014, salvo eventuali modifiche per effetto delle norme che l'attuale Governo potrà emanare, vigono i seguenti scaglioni di tassazione dei redditi.

Scaglione di reddito percepito	Aliquota	Calcolo dell'importo	Reddito mensile corrispondente
Redditi annui fino a € 15.000	23% =	3.450	reddito mensile $\Rightarrow$ 1.250 euro mensili
Redditi da € 15.000,01 a 28.000	27% =	3.450 + 27% eccedenza 15.000	reddito mensile < 2.335 euro circa
Redditi da € 28.000,01 a 55.000	38% =	6.960 + 38% eccedenza 28.000	reddito mensile < 4.583 euro circa
Redditi da € 55.000,01 a 75.000	41% =	17.220 + 41% eccedenza 55.000	reddito mensile < 6.250 euro circa
Redditi oltre € 75.000 €	43% =	25.420 + 43% eccedenza 75.000	reddito mensile > 6.250 euro circa

Esempio del calcolo dell'Irpef dovuta per un reddito annuo di 19.500 euro = 23% sui primi 15.000 euro = 3.450 € cui va sommata l'imposta corrispondente alla parte residua del reddito (19.500 - 15.000) cioè 4.500 cui si applica l'aliquota del 27% = 1.215 per un totale dell'imposta dovuta di (3.450 + 1.215) = 4.665 €



La scheda Failp

## REDDITI 2013

L'**Irpef** è disciplinata dal *Testo Unico delle Imposte dirette* (cosiddetto *T.U.I.R.*). Dal 1 gennaio 2004 l'**Irpef** è stata sostituita dall'**Ire** (Imposta sul Reddito), ma nell'uso comune si continua ad utilizzare l'acronimo **Irpef**.

**Quali sono i redditi soggetti all'Irpef?** I redditi sottoposti al **prelievo Irpef** sono le **entrate personali** derivanti da: *attività di lavoro dipendente, attività di lavoro autonomo e d'impresa, pensioni, assegni di mantenimento e altri assegni assimilabili, immobili (terreni, edifici, appartamenti, redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze)*. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: *a) redditi fondiari, b) redditi di capitale, c) redditi di lavoro dipendente, d) redditi di lavoro autonomo, e) redditi d'impresa, f) redditi diversi.*

I lavoratori dipendenti, come le altre tipologie assimilate (*es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto*) sono soggetti alla tassazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, attraverso le ritenute effettuate dai datori di lavoro come sostituti d'imposta, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e salvo conguagli, come previsto dal Testo Unico dell'Imposta sui Redditi. Sono assoggettati all'Irpef i redditi che derivano da: Lavoro dipendente - Attività di lavoro autonomo e d'impresa, Pensioni, Assegni di mantenimento, altri Assegni assimilati, Immobili (*terreni, edifici, appartamenti*). Le aliquote si applicano sul totale dei redditi annuali percepiti da ciascun contribuente e dal risultato d'imposta, successivamente vengono detratti gli oneri deducibili cui si ha diritto.

*Sono esentati dall'imposta sul reddito coloro che percepiscono soltanto redditi di pensione più altri tipi di redditi fino a 7.500 euro (se di età inferiore ai 75 anni), mentre per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni tale soglia di esenzione dell'imposta è elevata a 7.750 euro.*

**ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI.** L'attuale legislazione consente ad ogni contribuente di dedurre (per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit) o detrarre (per esempio le spese sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione) alcune spese compiute nell'arco dell'anno. Le spese effettuate nell'anno imputato, ammesse per la detrazione/deduzione, elencate e giustificate, comportano la diminuzione del calcolo dell'imposta dovuta. La differenza fra deduzioni e detrazioni consiste nel fatto che sono oneri deducibili quelli che si sottraggono dal reddito imponibile prima di effettuare il calcolo dell'imposta dovuta, mentre sono spese detraibili quelle che possono essere sottratte direttamente dall'imposta calcolata sul reddito totale.

**DETRAZIONI FISCALI.** Sono esclusi dal versamento dell'imposta Irpef i redditi esclusivi da fabbricati fino a 500 euro, quelli esclusivi provenienti dal possesso di terreni fino a 185,92 euro ed i redditi esclusivi di lavoro dipendente fino ad 8.000 euro (*soglia abbassata a 4.800 euro per i Lavoratori Autonomi*).

**DETRAZIONI D'IMPOSTA.** Il T.U.I.R. prevede detrazioni d'imposta che mirano a ridurre l'imposta lorda da pagare: *spese sanitarie, spese per l'istruzione, lavoro dipendente, coniuge, figli, altri familiari a carico, famiglie numerose, ristrutturazioni edili, o per interessi sul mutuo dell'abitazione fino ad un importo massimo di 4.000,00 euro fatte salve le specificità.* La misura di queste agevolazioni varia secondo il tipo di spesa (*es. 19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.*)

**DEDUZIONI.** Nel caso che il contribuente abbia diritto a deduzioni di spese (*per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit*), occorre effettuare come sopra detto il calcolo dell'imposta dovuta, una volta calcolato l'ammontare del reddito annuo imponibile ed avere detratto dal risultato le detrazioni d'imposta cui si ha diritto.

Esempio di calcolo. Reddito totale - oneri deducibili compresa la deducibilità dell'abitazione principale = Reddito imponibile cui si applica l'aliquota dello scaglione dell'imposta dovuta. Il risultato corrisponde all'IRPEF dovuta, da cui vanno sottratte le detrazioni d'imposta cui si ha diritto.

*Fra le tipologie di spese ammesse alla deduzione ci sono: contributi previdenziali e assistenziali, assegno periodico corrisposto al coniuge, contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari fino a 1.549,37 euro, contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro), spese mediche e di assistenza specifica a persone con disabilità, contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali, contributi versati a forme pensionistiche complementari (comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro fatte salve le specificità), Altri oneri deducibili, ecc...*

**DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE.** Le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura proporzionale al reddito percepito e al periodo di lavoro svolto. La percentuale di detrazione è calcolata in base alle modalità stabilite dal T.U.I.R. (D.P.R. 917/86). Per determinare la detrazione spettante è necessario calcolare il reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze ed operare come segue.

**A) Reddito complessivo fino ad euro 8.000.** Se il reddito complessivo non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di **euro 1.840** (€ 1.880 dall'1.1.2014) da rapportare al numero dei giorni di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad **euro 690** per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a **tempo indeterminato**, ovvero ad **euro 1.380** per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a **tempo determinato**. La detrazione va calcolata come segue: **Detrazione = 1.840 x n° giorni lavoro dipendente : 365.**

La detrazione spettante è pari ad **euro 690**, se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato. Se la detrazione è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato, la detrazione spettante è pari ad **euro 1.380**. Qualora vengano percepiti sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato, sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, si può usufruire come detrazione minima di quella più favorevole pari ad **euro 1.380**.

**B) Reddito complessivo superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000.** Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

1. **Quoziente = (15.000 - Reddito complessivo) : 7.000.** Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.

2. **Detrazione spettante = [1.338 + (502 x Quoziente)] x n° giorni lavoro dipendente : 365**

**C) Reddito complessivo superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000**

La detrazione effettivamente spettante va così calcolata:

1. **Quoziente = (55.000 - Reddito complessivo) : 40.000.** Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.

2. **Detrazione spettante = [1.338 x Quoziente x n° giorni lavoro Dipendente] : 365**

3. Per importi del Reddito complessivo superiori ad euro 23.000 e non superiori ad euro 28.000 la detrazione come sopra determinata va aumentata come da specifica tabella.

Reddito complessivo > 23.000 a 28.000 euro	Maggiorazione prevista
Reddito compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro
Reddito compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro
Reddito compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro
Reddito compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
Reddito compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro

**DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO.** Ogni dipendente che abbia familiari a carico può ottenere mensilmente una detrazione d'imposta, calcolata ai sensi dell'art. 12 del TUIR (DPR 917/86) in base al numero e alla tipologia dei familiari a carico, e al reddito percepito. Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito,

Sono considerati **familiari a carico** dal punto di vista fiscale il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (*compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi*), gli affidati e affiliati, i seguenti **altri familiari** a condizione che convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: genitori (anche adottivi), ascendenti prossimi anche naturali, coniuge separato, generi, nuore e suoceri, nonni e le nonne (*compresi quelli naturali*), fratelli e sorelle. Per essere considerati a carico tali familiari devono disporre di un proprio reddito annuo non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni non spettano, neanche in parte, se durante l'anno il reddito del familiare ha superato tale limite, nel quale si comprendono anche l'eventuale reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, le borse di studio **non esenti** IRPEF, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni e quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Ai fini del calcolo del reddito massimo di € **2.840,51** sono **esclusi**, tra gli altri: le pensioni, assegni e indennità di accompagnamento erogati ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, le pensioni sociali, le rendite INAIL, i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica fino a un massimo di € 7.500,00, le borse di studio esenti IRPEF, gli assegni di ricerca.

**La legge di stabilità 2013**, ha istituito importanti novità per le famiglie italiane con prole. La legge ha aumentato le detrazioni per i figli a carico da 800 a 950 per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni, da 900 a 1220 per ciascun figlio con età inferiore. Allo stesso tempo, l'importo per ciascun figlio portatore di disabilità passa dai 220 euro ai 400 euro.

**DETRAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE.** Per le famiglie con più di 3 figli la detrazione (*di cui sopra*) è aumentata di 200 euro per ciascun figlio. La detrazione va ripartita al **50%** per genitore, a meno che non sia assegnata al genitore col reddito più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta di diritto al **genitore affidatario**. Nel caso di affidamento congiunto la detrazione verrà ripartita, a meno di accordi diversi, in misura paritetica. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione figli compete a quest'ultimo per l'importo intero. In ultimo, in presenza di almeno **4 figli a carico**, ai genitori spetta un'ulteriore detrazione per importo di euro 1200.

**LE DATE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER IL MOD. 730/2014 (Redditi 2013).** I termini per la presentazione del modello di dichiarazione fiscale per la certificazione dei redditi ed il calcolo dell'imposta dovuta **MOD. 730** sono: entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta; entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

## REDDITI 2014

**La legge di stabilità 2014** (G.U. N. 9 del 13 gennaio 2014) **ha sostituito quanto sopra previsto nei commi B e C** (interesserà il Mod. 730/2015 redditi 2014).

A seguire le detrazioni Irpef per lavoro dipendente (redditi 2014), esclusi i pensionati (*vedi G.U.*)

**Reddito complessivo superiore ad 8.000 euro fino a 28.000 euro:** si ha diritto ad una **detrazione di 978 euro** incrementata progressivamente e rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: **Quoziente =  $978 + [902 \times (28.000 - \text{Reddito complessivo})] : 20.000$** . *Se il Quoziente supera lo zero (minore di uno) devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.*

**Reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 55.000 euro:** si ha diritto ad una **detrazione di 978 euro** calcolata progressivamente e rapportata al periodo di lavoro nell'anno. **Quoziente =  $(55.000 - \text{Reddito complessivo}) : 27.000$**  fermo restando l'arrotondamento di cui sopra. *Per il riproporzionamento del periodo di lavoro calcolare  $[978 \times \text{Quoziente} \times n^\circ \text{giorni lavoro Dipendente}] : 365$*

**I PREMI DI RISULTATO.** I Premi di risultato e gli altri istituti retributivi analoghi destinati a migliorare nel settore privato la competitività aziendale sono soggetti all'applicazione di un'aliquota fiscale agevolata del 10%. Il riferimento normativo è il D.P.C.M. 19.02.2014. Il Premio di Risultato è l'elemento della retribuzione che le Aziende attribuiscono ai loro dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, collegabili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, ovvero correlato ai risultati dell'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, in attuazione degli accordi o contratti collettivi aziendali/territoriali. Nel 2014 il tetto massimo della voce P.d.R. attribuibile a lavoratori dipendenti con reddito da lavoro lordo annuo fino a 40.000 euro è stato fissato alla soglia di 3.000 euro lordo annuo, attribuibile nel rispetto dei principi normativi che regolano tale istituto. Condizione per il riconoscimento del P.d.R. è l'applicazione di un contratto/accordo collettivo di lavoro che indichi dettagliatamente i parametri entro cui si potrà erogare tale forma di retribuzione accessoria (*indicatori di produttività, redditività, efficienza, innovazione, anche relativi a orario di lavoro, ferie, utilizzo di nuove tecnologie, mansioni, ecc...*).

**BONUS FISCALE 2014.** Con la legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il Governo ha deciso l'applicazione del bonus fiscale annuo di 640 euro lordi (80 euro lordi mensili da maggio a dicembre 2014) attribuito ai lavoratori dipendenti ed assimilati, con redditi compresi fra **8.145 e 24.000 euro lordi**. Per i possessori di redditi annui compresi fra 24.000 e 26.000 euro lordi l'importo del bonus decrescerà proporzionalmente.  $640 \times (26.000 - R) : 2000 = \text{Importo bonus annuo spettante}$  (dove R è l'importo del reddito annuale). Nel caso che trattasi di rapporto di lavoro inferiore all'anno occorrerà riproporzionare l'importo del bonus per ottenere il trattamento mensile spettante:  $(640 : 365) \times \text{gg. lavorati} = \text{Bonus annuo spettante} : \text{mesi lavorati}$ . Il datore di lavoro è tenuto ad erogare l'importo del bonus fiscale spettante ai dipendenti senza che essi ne facciano domanda, ma nel caso che esso non venisse attribuito, una volta verificato di averne diritto (*calcolo del reddito di lavoro presunta per il 2014*) si potrà richiederlo, conguagliarlo o recuperarlo attraverso il mod. 730 del 2015. Il Governo nell'anno 2015 ha deciso di rendere strutturale il bonus fiscale allineandolo ad ulteriori parametri (*es. carico familiare, ecc...*). La voce corrispondente al bonus fiscale 2014 compare nelle buste paga con la dicitura: *credito art. 1 d.l. 66 2014*.